



555/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79797 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Daniele Pietrosanti.

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Generale dello Stato.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso e memoria di costituzione di nuovo difensore, il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e di essere affetto da diverse patologie, in ragione delle quali la Commissione Medica di verifica di Roma istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha accertato in data 24/07/2017 che "si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 11.11.2001", confermando l'esito di altre Commissioni mediche. Ha, quindi, rilevato di essere stato sospeso dal servizio con provvedimento del n. 46124 del 19.7.2006 e licenziato senza preavviso con provvedimento n. 41868 del 14.4.2014 a decorrere dal 27/07/2006. Ha esposto di aver presentato sia al Ministero che all'INPS la domanda per la pensione d'inabilità in data 5.2.2019 ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, e che i resistenti hanno respinto la domanda in quanto il rapporto di lavoro è cessato con il licenziamento senza preavviso e non per infermità non dipendente da causa di servizio. Ha concluso chiedendo di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riconoscere il diritto alla pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, con condanna dei resistenti alla liquidazione del trattamento pensionistico, oltre oneri accessori e spese di lite.

Con comparsa di costituzione il resistente INPS ha rappresentato che il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità e ha richiamato la sentenza n. 463/2023 della Prima Sezione Centrale d'Appello. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza del 22/05/2024, con ordinanza a verbale è stata fissata l'udienza del 4/12/2024, al fine di consentire al ricorrente il deposito della notifica al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

All'udienza del 4/12/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Andrea Musacchio per delega per il ricorrente ha rappresentato che non sia necessaria un'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e si è riportato agli atti, insistendo per l'accoglimento, l'avv. Andrea Botta per il resistente INPS, si è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per assenza della prova della notifica.

Nel merito, alla luce della documentazione in atti è pacifico che il ricorrente è cessato dal lavoro a causa del licenziamento senza preavviso e non a causa dell'inabilità.

Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, occorre che l'inabilità sia stata la causa della cessazione dal servizio.

In tal contesto, non assume rilievo il fatto che le commissioni mediche hanno accertato l'inidoneità al servizio del ricorrente in data antecedente al licenziamento, come ben argomentato in un caso analogo dalla I Sezione Centrale D'Appello con la sentenza n. 463/2023 richiamata dal resistente INPS, secondo cui dalla suddetta norma *"si desume chiaramente che per la sua applicabilità è necessario che il soggetto interessato cessi dal servizio "per infermità non dipendente da causa di servizio" con "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa"*, e, quindi, non assume rilievo il riconoscimento dell'inidoneità al servizio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

da parte della Commissione Medica Ospedaliera di cui al verbale del 2017 ai fini della pensione di reversibilità chiesta dal ricorrente in data 12/06/2017, come risulta dal suddetto verbale.

Nel caso in esame, quindi, il ricorrente ha presentato la domanda per l'inabilità nel 2019 successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (determina del 14/04/2014, con effetto dal 27/07/2006).

Pertanto, il ricorso è rigettato.

Le spese di lite sono compensate, data la peculiarità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rigetta il ricorso con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.12.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
10.12.2024 12:38:09
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03